CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM.-Molise

Verbale n. 08/2021 Adunanza del 03/06/2021

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL CORECOM MOLISE E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA – PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBLICO AI SENSI DELLA L. 14 APRILE 1975, N. 103 – FIRMA PROTOCOLLO D'INTESA.

L'anno duemilaventuno il giorno tre (03) del mese di giugno nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM. alla presenza dei Signori:

DELIBERAZIONE N° 19/2021

Nominativo	Carica	Presente	Assente
FABIO TALUCCI	Presidente	**X**	
NICOLA LAVANGA	Vice presidente	**X**	
ANGELA CATALANO	Componente	**X**	

Verbalizza il Presidente del Corecom Molise, dr. Fabio Talucci.

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

86100 Campobasso – Via Colitto, 7– tel. 0874/424279/ 76 - fax 0874-424767Email :corecommolise@cert.regione.molise.it – www.corecommolise.it

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "*Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO CHE

- la RAI è tenuta a riservare, ai sensi dell'art. 6, co.1, L.14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati individuati nella suddetta norma per l 'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;

- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale in Molise, RAI si avvale delle attività svolte da RAI Sede Regionale per il Molise (in seguito "SR Molise");

- il Co.Re.Com. Molise ai sensi del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, approvato con deliberazione Co.Re.Com. n.19 del 16/12/2013 - riceve e gestisce nei confronti di RAI le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto per l'accesso regionale ai programmi radiotelevisivi RAI;

- in ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n.103, gli aventi diritto possono presentare domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;

- il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti di seguito denominati "Aventi Diritto":
  - partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);
  - movimenti politici;
  - organizzazioni associative delle autonomie locali;
  - sindacati nazionali;
  - confessioni religiose;
  - enti ed associazioni politiche e culturali;
  - associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
  - gruppi etnici e linguistici;
  - altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

86100 Campobasso – Via Colitto, 7– tel. 0874/424279/ 76 - fax 0874-424767Email :corecommolise@cert.regione.molise.it – www.corecommolise.it

VISTA la delibera n. 18 del 31/05/2021 con la quale il Comitato CORECOM ha approvato lo schema di protocollo con la RAI;

RITENUTO che per lo svolgimento delle attività di cui sopra è necessario la firma da parte del Presidente Corecom e del Direttore della RAI sul protocollo d'intesa fra i due enti;

Tutto ciò premesso,
il Comitato all'unanimità

DELIBERA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto dell'avvenuta firma da parte del Presidente Corecom e del Direttore della RAI del protocollo d'intesa;
- di dare mandato alla struttura di supporto per la pubblicazione sul sito CORECOM della presente delibera e del relativo protocollo d'intesa firmato allegato.

Il Verbalizzante
Il Presidente
Dr. Fabio Talucci

Il Vice Presidente
Avv. Nicola Lavanga

Il Componente
Avv. Angela Catalano

86100 Campobasso – Via Colitto, 7– tel. 0874/424279/ 76 - fax 0874-424767Email :corecommolise@cert.regione.molise.it – www.corecommolise.it

Protocollo d'Intesa

tra

Co.Re.Com. Molise

e

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.
Sede Regionale per il Molise

per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico ai sensi della L. 14 aprile 1975, n. 103

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (di seguito "Co.Re.Com."), con sede in Via Francesco Colitto n.7, - 86100 Campobasso - rappresentato dal Presidente dott. Fabio Talucci.

e

la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a (di seguito "RAI"), con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14 - e P.IVA 06382641006, rappresentata dal Direttore della Sede RAI, dott. Mauro Trapani

(di seguito anche "Le Parti")

Premesso che:

- la RAI è tenuta a riservare, ai sensi dell'art. 6, co.1, L.14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati individuati nella suddetta norma per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;

- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale in Molise, RAI si avvale delle attività svolte da RAI Sede Regionale per il Molise (in seguito "SR Molise");

- Co.Re.Com. Molise ai sensi del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, approvato con deliberazione Co.Re.Com. n.19 del 16/12/2013 - riceve e gestisce nei confronti di RAI le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto per l'accesso regionale ai programmi radiotelevisivi RAI;

- in ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n.103, gli aventi diritto possono presentare domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;

- il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sotto elencati (di seguito: "Aventi Diritto"):

    - partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);

- movimenti politici;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- sindacati nazionali;
- confessioni religiose;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici;
- altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Le Parti concordano su quanto di seguito riportato:

Articolo 1
Valore della premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito: "Protocollo").

Articolo 2
Diritto ai programmi dell'accesso

Il Diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica regionale realizzata, ai fini del presente Protocollo d'Intesa, dalla SR Molise da parte degli Aventi Diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 (cinque) minuti per la televisione e di 3 (tre) minuti per la radiofonia, comprensivi delle sigle di testa e di coda.
Dette trasmissioni potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'Avente Diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, dalla SR Molise che potrà, peraltro, negare detta collaborazione ove impossibilitato, in relazione alle circostanze motivate del caso concreto.

Articolo 3
Attività svolte dal Co.Re.Com.

Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli Aventi Diritto alle trasmissioni televisive e radiofoniche della SR Molise ai sensi della L. n. 103 del 14

aprile 1975, del Regolamento n.19/2013 e del presente Protocollo.
Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive, indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a disposizione dalla SR Molise, sulla base delle esigenze di palinsesto di RAI, purché nel rispetto della normativa applicabile. Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai Soggetti Ammessi e sulla corretta messa in onda da parte della stessa SR Molise.
Il piano trimestrale di messa in onda è pubblicato per estratto sul sito web del Co.Re.Com. disponibile al seguente indirizzo: http://www.corecommolise.it.
Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte degli Aventi Diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del Co.Re.Com.

Articolo 4
Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI

Per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00;
- RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50

.

Articolo 5
Contenuto dei programmi per l'accesso

Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i Soggetti Ammessi, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

1. indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
2. numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
3. numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
4. altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
5. partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
6. messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso RAI, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti.

Eventuali modifiche e/o aggiunte ai suddetti divieti saranno pubblicate sul sito del Co.Re.Com.

Articolo 6
Programmi realizzati con mezzi propri del Soggetto Ammesso

Non possono essere prodotti dai Soggetti Ammessi Programmi per l'Accesso radiofonici e/o televisivi eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'articolo 2.

Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, il Soggetto Ammesso deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, la SR Molise non darà corso alla trasmissione, comunicando al Co.Re.Com. le motivazioni e le conseguenti decisioni assunte.

Il Soggetto Ammesso che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della SR Molise, deve consegnarlo al Co.Re.Com. entro venti giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Il Co.Re.Com. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione del soggetto e, se conforme, recapita il prodotto alla SR Molise secondo la modalità della consegna diretta - previo accordo - al responsabile della Produzione della SR Molise.

La SR Molise, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a sua volta, una verifica sul prodotto rispetto ai criteri definiti agli articoli 2,5 e 7 e, più in generale, sull'idoneità alla messa in onda.

Nel caso in cui la SR Molise non dovesse ravvisare detta idoneità, dovrà fornire al Soggetto Ammesso, tramite il Co.Re.Com., ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al Programma, al fine di consentirne la regolare successiva messa in onda.

Il Co.Re.Com. provvede, a sua volta, ad informarne il Soggetto Ammesso e valuta l'inserimento del Programma, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni fornite dalla SR Molise, nel calendario del trimestre successivo.

Articolo 7

Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri

I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

Audio Wave "Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
"aiff"con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
"mp3" con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato; su supporti hard disk, USB, CD.
I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, Digital Betacam , XDCAM;
oppure nei formati: MXF-OP I-DI O;
QUICKTIME .MOV PRORES; MPG2;
MPG4; H264;
su supporto informatico e formattazione ExFat o NTSF, e connettività USB. Audio: Stereo o Dual Mono

Non sono accettati supporti con formattazione IOS.

L'eventuale logo dell'accedente, nel caso di materiale autoprodotto, deve essere collocato in basso a sinistra.

Articolo 8

Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la SR Molise

I tecnici della SR Molise, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del Programma, utilizzando le risorse disponibili nelle date di registrazione rese disponibili dalla SR Molise a sua insindacabile decisione. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una (o al massimo due) telecamere in studio con ripresa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da SR Molise.
Sarà possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti interessati che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.
Relativamente ai programmi televisivi, le parti convengono su un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, eventualmente anche con un conduttore che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.
Al Soggetto Ammesso è consentito di fare partecipare al programma al massimo 3 persone dallo stesso indicate e di fornire a S R Molise per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione.
In tale caso il Soggetto Ammesso dovrà fornire a S R Molise e Co.Re.Com la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere Rai e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo

formulate nei confronti di RAI e Co.Re.Com. in relazione al materiale audiovisivo suddetto.
L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla SR Molise dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto allo articolo 7, almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.
Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'articolo 5, la SR Molise sospende la lavorazione e avverte il Co.Re.Com. che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel calendario del trimestre successivo. Ove il Soggetto Ammesso non si presenti presso gli impianti di Produzione della SR Molise all'ora stabilita, potrà essere disposta la soppressione delle lavorazioni e, quindi, anche la relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.
Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre inoltre una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie la SR Molise non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.
I moduli per le liberatorie sono disponibili sul sito del Co.Re.Com.

Articolo 9
Responsabilità

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del Soggetto Ammesso, così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975, n. 103 che stabilisce: *"I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale"* .
Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, nel comma 6, dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché a quelle di cui all'art.5 del presente Protocollo, la SR Molise informail Co.Re.Com. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso.

Articolo 10
Diritti d'autore

Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione dovranno consegnare al Co.Re.Com. la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a Rai di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto. Detta liberatoria dovrà essere tempestivamente consegnata a RAI in originale.
Ove le liberatorie non vengano consegnate oppure nel caso in cui RAI rilevi la

presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, comunicandolo al Co.Re.Com.
All'atto di presentazione della domanda da parte del Soggetto Ammesso, dovrà essere da questi rilasciata al Co.Re.Com., per essere consegnata alla SR Molise, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Articolo 11
Foro competente

Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo, che non sia definita con accordo diretto tra Le Parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Campobasso.
Le Parti, convengono di incontrarsi ogni 12 mesi dalla stipula del presente Protocollo al fine di verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, i reciproci impegni in relazione al Diritto per l'Accesso.

Letto e sottoscritto

Campobasso, 03/06/2021

Per il Co.Re.Com. Molise
Il Presidente

Per la RAI - Sede Regionale Molise
Il Direttore